

Regolamento del mercato all'ingrosso dei titoli emessi dallo Stato Italiano e da Stati esteri

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente regolamento l'espressione:

- "Applicazione" indica l'accettazione, anche per quantità parziali, della Proposta, trasmessa attraverso il Sistema telematico ed immediatamente da questo elaborata;

- "categorie di strumenti finanziari" indica un insieme di specie di strumenti finanziari aventi caratteristiche omogenee;

- "Disposizioni" indica le disposizioni attuative del presente regolamento emesse dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione ai sensi dell'art. 3;

- "gruppo" indica l'insieme delle società composto dalle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla stessa controllante e dalla controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385;

- "imprese di investimento" indica le imprese di investimento di cui all'art. 1, comma l, lett. h), del D. Lgs. n. 58/98;

- "Mercati regolamentati" indica i mercati iscritti nell'elenco di cui all'art. 63, comma 2, del D. Lgs. n. 58/98;

- "Ministero dell'Economia" indica il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- "MTS" o "Mercato" indica il mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato;

- "Operatori principali" indica gli Operatori iscritti nel Registro degli Operatori principali tenuto dalla Società di gestione;

- "Operatori" indica i soggetti ammessi alle negoziazioni nell'MTS;

- "Proposta" indica l'offerta di acquisto o vendita di un titolo, ovvero l'espressione della volontà negoziale in ordine alla stipula di uno dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b), esposta da un Operatore attraverso il Sistema telematico con l'indicazione della quantità e del prezzo offerti e della specie di strumento finanziario che si intende negoziare;

- "prezzo" indica il corrispettivo, che può essere espresso anche attraverso il riferimento ad un tasso, secondo quanto precisato nelle Disposizioni;

- "Sistema telematico" indica il sistema telematico di cui all'art. 22, comma 1, a mezzo del quale vengono negoziati nell'MTS gli strumenti finanziari;

- "Società di gestione" indica la Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A.;

- "specie di strumento finanziario" indica, nell'ambito degli strumenti finanziari, l'insieme dei titoli identificati dal medesimo codice ISIN e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione e/o l'insieme dei contratti caratterizzati dall'appartenenza allo stesso schema negoziale e che formano oggetto di una stessa linea di quotazione;

- "strumenti finanziari" indica i titoli di Stato, incluse le parti di

questi di cui all'art. 4, comma 2, ed i contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) e b).

Art. 2 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento, l'organizzazione e la gestione del Mercato telematico all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS) gestito dalla Società per il Mercato dei Titoli di Stato - MTS S.p.A., in conformità a quanto previsto dal regolamento del Ministro del Tesoro adottato ai sensi dell'art. 46, comma 5, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n.415.

Art. 3 (Fonti disciplinari ulteriori)

1. Il Consiglio di amministrazione della Società di gestione emana disposizioni di attuazione del presente regolamento.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono rese note tempestivamente agli Operatori attraverso apposite circolari, riprodotte nelle pagine informative del Sistema telematico.

TITOLO II STRUMENTI FINANZIARI

Art. 4 (Titoli negoziabili)

1. Nell'MTS sono negoziabili, mediante i contratti di cui all'art. 21, i titoli emessi dallo Stato italiano e da Stati esteri. Anche ai fini dell'art.5, a detti titoli sono equiparati quelli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione.

2. Sono incluse tra i titoli di cui al comma 1 le parti degli stessi che danno diritto alla riscossione futura di interessi o che legittimano il portatore al rimborso, a scadenza, del prestito in linea capitale (cd. mantello).

Art. 5 (Condizioni di ammissione alle negoziazioni)

1. I titoli emessi dalla Repubblica italiana collocati con una procedura diversa dall'asta possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano stati emessi e diffusi in misura adeguata.

2. I titoli il cui emittente sia uno Stato estero possono essere ammessi alle negoziazioni a condizione che siano stati emessi e diffusi in misura adeguata, che siano liberamente trasferibili e che non risulti alcun impedimento o restrizione all'esercizio dei diritti spettanti al titolare qualora esso non abbia sede o residenza nello stesso Stato di emissione.

3. Per l'ammissione alle negoziazioni dei titoli dei quali l'emittente abbia annunciato l'emissione si tiene conto, in luogo della diffusione, del volume dell'emissione annunciata.

Art. 6 (Modalità di ammissione alle negoziazioni)

1. Fermo quanto previsto dall'art. 21, comma 3, la Società di gestione, sentiti gli Operatori principali secondo le modalità dalla stessa stabilite, seleziona tra i titoli di cui all'art. 4, di norma periodicamente, le specie da negoziare nell'MTS, definendone le modalità ed i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

2. Nella selezione di cui al comma 1, che viene effettuata

valutando anche eventuali indicazioni che le pervengano da Operatori, la Società di gestione cura che sia assicurata la più ampia diversificazione - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - delle specie di strumenti finanziari da quotare, che dette specie siano significativamente rappresentative del mercato, con riguardo anche alla composizione dei panieri dei contratti "futures" negoziati nei Mercati regolamentati, e che di norma tutte le specie di titoli emessi dallo Stato italiano siano ammesse alle negoziazioni a pronti.

3. Ciascuna specie di contratto è ammessa a quotazione a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione, previa approvazione del suo schema negoziale da parte del Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 21, comma 2.

Art. 7

(Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni)

1. La Società di gestione può sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario negoziata quando, anche in via transitoria, non siano garantiti la regolare formazione dei prezzi della specie medesima o, comunque, un corretto mercato della stessa.

2. In ogni altro caso di esclusione dalle negoziazioni di una specie di strumento finanziario negoziata, per cause diverse dalla scadenza, sono previamente consultati gli Operatori principali, secondo le modalità stabilite dalla Società di gestione.

3. Entro sei mesi dalla sospensione di una specie di strumento finanziario, la Società di gestione può procedere alla sua riammissione quando siano venute meno le ragioni o cause che l'hanno determinata. Trascorso detto termine la Società di gestione provvede all'esclusione dalle negoziazioni della specie stessa.

4. In caso di mancata emissione nei termini annunciati dei titoli negoziati sulla base dell'annuncio di loro emissione, la Società di gestione provvede immediatamente alla cancellazione della corrispondente linea di quotazione delle Proposte.

Art. 8

(Determinazione del lotto minimo negoziabile)

Gli strumenti finanziari sono negoziati per quantitativi minimi fissati dalla Società di gestione; detti quantitativi minimi potranno essere differenziati per singole specie o categorie di strumenti finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dal Ministero dell'Economia per i mercati all'ingrosso, ai sensi dell'art. 61, comma 10, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 .

TITOLO III OPERATORI

Art. 9

(Condizioni di ammissione)

1. Possono essere ammessi alle negoziazioni nell'MTS i seguenti soggetti:

a) le banche nazionali, comunitarie ed extracomunitarie legittimate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ;

b) le imprese di investimento italiane, comunitarie ed extracomunitarie legittimate all'esercizio del servizio previsto dall'art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ;

c) le altre categorie di soggetti, diversi dagli intermediari autorizzati all'attività di negoziazione, di cui il Ministero dell'Economia abbia previsto l'ammissione ai sensi dell'art. 66, comma 2, ultima parte, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58";

2.

a) Sono ammessi di diritto alle negoziazioni nell'MTS il Ministero dell'Economia e la Banca d'Italia;

b) sono altresì ammessi alle negoziazioni nell'MTS le autorità monetarie, le banche centrali, gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico e altri enti che svolgono funzioni analoghe in paesi comunitari o extracomunitari, alle condizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2002.

3. Per essere ammessi alle negoziazioni i soggetti di cui al comma 1 debbono:

a) aderire, direttamente o indirettamente attraverso un unico altro soggetto che vi aderisca, nei modi precisati dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, al servizio di compensazione e di liquidazione dei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui all'art. 69, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, disciplinato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob;

b) tenere rapporti di deposito con la Banca d'Italia, se aderenti diretti al servizio di compensazione e di liquidazione di cui alla lettera a);

c) essere dotati di una struttura organizzativa adeguata che consenta loro una corretta operatività nel Mercato e l'adempimento degli obblighi di esecuzione dei contratti;

d) possedere un patrimonio netto, calcolato secondo i criteri indicati dalle rispettive istruzioni regolamentari ai fini di vigilanza, o, in mancanza, con criteri analoghi specificati nelle Disposizioni, almeno pari o equivalente a dieci milioni di euro;

4. La Società di gestione, applicando criteri non discriminatori, rifiuta motivatamente l'ammissione quando da essa possa derivare pregiudizio al buon funzionamento del Mercato.

5. Gli Operatori possono essere ammessi dalla Società di gestione, a domanda, ad operare in particolari segmenti del Mercato - nei quali le negoziazioni non sono regolate attraverso il servizio di cui al comma 3, lett. a) - alle condizioni stabilite dalle Disposizioni in particolare per quanto riguarda la conclusione e l'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 10

(Procedimento di ammissione)

1. I soggetti di cui all'art. 9, comma 1, che intendano essere ammessi alle negoziazioni nell'MTS debbono presentare alla Società di gestione domanda scritta conforme allo schema definito con le Disposizioni e sottoscritta dal legale rappresentante.

2. La Società di gestione indica mediante le Disposizioni gli atti che debbono essere prodotti unitamente alla domanda di cui al comma 1. In ogni caso deve essere trasmesso, oltre a quanto previsto dall'art. 32, il documento comprovante l'adesione al servizio di compensazione e liquidazione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), o, se l'adesione avvenga in forma indiretta, copia autentica dell'accordo per la compensazione e liquidazione stipulato con un aderente diretto al servizio stesso in conformità alle indicazioni della Società di gestione.

3. La Società di gestione esamina la domanda di ammissione sulla base di criteri non discriminatori stabiliti con le Disposizioni e si pronuncia, di norma, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda conforme a quanto previsto nei commi precedenti.

4. La Società di gestione, unitamente alla comunicazione della decisione favorevole assunta ai sensi del comma 3, determina la data dalla quale il soggetto ammesso potrà iniziare le negoziazioni nell'MTS.

Art. 11
(*Obblighi degli operatori*)

1. Ciascun Operatore:

a) rispetta le norme contenute nel presente Regolamento, nelle Disposizioni e nelle Circolari;

b) mantiene una condotta improntata ai principi di lealtà e correttezza ed opera secondo criteri di professionalità e diligenza;

c) si astiene dal compiere atti che possano pregiudicare il buon funzionamento del Mercato;

d) si astiene dal porre in essere operazioni fittizie non finalizzate al trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari negoziati o all'assunzione di esposizioni sul Mercato;

e) assicura il mantenimento delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3;

f) coerentemente con quanto previsto dall'art. 22, comma 3, assume il rischio di mercato assicurandone una corretta gestione mediante la detenzione continuativa, o almeno frequente, di posizioni aperte overnight complessive di strumenti di cui all'art. 4, in misura coerente con l'operatività giornaliera. Per detenzione continuativa o frequente si intende che le posizioni aperte overnight devono essere detenute per ogni giorno operativo ovvero per almeno un terzo del periodo di rilevazione definito nelle Disposizioni. L'ammontare di dette posizioni verrà verificato dalla Società di gestione in rapporto con l'operatività giornaliera, con periodicità da definirsi nelle Disposizioni, mediante l'invio di un apposito questionario attraverso telefax o posta elettronica. Le segnalazioni degli aderenti riguarderanno i saldi giornalieri derivanti da operazioni di acquisto e vendita di titoli di cui all'art. 4 su tutti i mercati; per gli operatori del mercato che regolano le proprie operazioni tramite un altro soggetto che aderisce ai servizi di liquidazione, dette segnalazioni potranno essere inviate da quest'ultimo, preventivamente autorizzato dall'aderente stesso. La Società di gestione vaglierà le segnalazioni, portando all'esame del Consiglio di Amministrazione – in forma totalmente anonima – le posizioni che evidenziano prevalente assenza di posizione aperta overnight, ritenendo tale fattispecie una violazione dell'art. 22, comma 3, del regolamento. I limiti quantitativi in rapporto ai quali valutare le posizioni (in relazione all'operatività giornaliera) saranno definiti dalle Disposizioni; per gli aderenti appartenenti a gruppi bancari sarà considerata l'intera posizione del Gruppo (come sommatoria delle posizioni degli altri aderenti appartenenti al medesimo Gruppo);

g) rispetta tutti gli obblighi di dichiarazione e trasparenza prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria;

h) nella consapevolezza che le notizie ed i dati forniti o desumibili dal Sistema telematico appartengono alla Società di gestione, si astiene dal diffondere i medesimi;

i) garantisce l'adeguata qualificazione professionale del personale preposto allo svolgimento delle attività di negoziazione ed in particolare l'adeguata conoscenza delle regole e delle modalità di funzionamento del Mercato, nonché delle modalità di utilizzo degli strumenti tecnici funzionali all'attività di negoziazione sul Mercato;

j) indica almeno due persone fisiche addette ad intrattenere i rapporti connessi all'operatività nel Mercato con la Società di gestione;

k) fornisce, sia a seguito di specifica richiesta della Società di gestione, sia periodicamente nei modi e tempi, che potranno essere differenziati per categorie di Operatori, stabiliti dalla Società medesima con apposite circolari, le notizie ed i dati relativi all'attività svolta anche

fuori dal Mercato relativamente agli strumenti trattati sul Mercato, all'adeguatezza delle strutture organizzative, alla professionalità del personale addetto alle negoziazioni;

l) versa i corrispettivi dovuti per l'utilizzo del Sistema di negoziazione e degli altri servizi accessori forniti, nella misura e nei termini stabiliti dalla Società di gestione con proprie Disposizioni.

Art. 12
(*Mantenimento delle condizioni per l'ammissione*)

1. Gli Operatori dimostrano almeno annualmente, nei termini e nei modi stabiliti dalla Società di gestione, la permanenza delle condizioni per l'ammissione di cui all'art. 9, comma 1 e comma 3. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori comunicano alla Società di gestione, al più presto, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di ammissione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche con riferimento all'operatività nei segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9.

Art. 13
(*Sospensione dalle negoziazioni*)

1. Fatta salva la previsione del comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3, o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni ovvero che l'Operatore versi in stato d'insolvenza. Limitatamente all'operatività nei Segmenti del Mercato di cui al comma 5 dell'art. 9, la sospensione può essere altresì disposta qualora vengano meno le condizioni ivi previste.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) la sospensione può essere limitata al Segmento del Mercato nel quale si negoziano contratti da eseguire attraverso il servizio ivi indicato. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nei casi in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

3. E' sospeso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di sospensione dall'attività o dalle negoziazioni.

4. La Società di gestione può sospendere l'Operatore nei cui confronti sia stata adottata misura di sospensione o di esclusione da parte di altre Società di gestione di Mercati regolamentati.

5. La sospensione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

6. Nei casi diversi da quelli del comma 5, competente a disporre la sospensione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione - o, in caso di urgenza, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, l'altro soggetto competente in base allo statuto della Società di gestione.

7. In ogni caso di sospensione od esclusione di un Operatore dalle negoziazioni sono comunque fatte salve le disposizioni

adottate dalle autorità al fine di garantire l'esecuzione dei contratti ancora in essere.

8. La sospensione è revocata quando siano venute meno le ragioni che l'hanno determinata.

Art. 14
(*Esclusione dalle negoziazioni*)

1. La Società di gestione esclude dalle negoziazioni l'Operatore:

- a) che cessi di appartenere alle categorie di cui all'art. 9, comma 1;
- b) che si trovi in stato di insolvenza accertato;
- c) ove lo stesso sia stato sospeso dalle negoziazioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, e siano trascorsi dodici mesi senza che abbia dimostrato il ripristino delle condizioni di cui all'art. 9, comma 3.

2. E' escluso di diritto l'Operatore nei cui confronti sia stato emesso da parte delle autorità competenti provvedimento di esclusione dalle negoziazioni.

3. L'esclusione può essere altresì disposta nei casi previsti dall'art. 30 con le modalità di cui all'art. 31.

4. Nei casi diversi da quelli del comma 3, competente a disporre l'esclusione è il Consiglio di amministrazione della Società di gestione.

Art. 15
(*Recesso dall'adesione al mercato*)

1. L'Operatore che intenda recedere dall'adesione all'MTS deve inviare comunicazione scritta alla Società di gestione, nei modi e nei termini previsti dalla regolamentazione contrattuale.

TITOLO IV
OPERATORI PRINCIPALI

Art. 16
(*Iscrizione nel Registro degli Operatori principali*)

1. E' tenuto presso la Società di gestione un "Registro degli Operatori principali", nel quale la Società di gestione iscrive gli Operatori che ne facciano domanda nei termini e modi stabiliti dalla Società di gestione e siano in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

2. Possono essere iscritti nel Registro di cui al comma 1 soltanto gli Operatori che soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- a) posseggano un patrimonio netto di vigilanza, determinato ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. d), pari od equivalente almeno a trentanove milioni di euro;
- b) abbiano svolto, nell'anno solare precedente la presentazione della domanda di ammissione, attività di acquisto e/o di vendita di titoli di Stato delle specie quotate nel Mercato per un valore complessivo non inferiore a trentotto miliardi di euro e per un adeguato numero di dette specie;
- c) siano dotati - eventualmente anche attraverso idonei rapporti contrattuali - di una struttura organizzativa adeguata che consenta il pieno e corretto adempimento degli obblighi che fanno carico agli Operatori principali ed in particolare di quelli di cui all'art. 17. Nella valutazione dell'adeguatezza della struttura si tiene conto, tra l'altro, del numero e della qualificazione professionale degli addetti, dei sistemi di collegamento e di trasmissione dati utilizzati, nonché delle strumentazioni hardware e software impiegate.

3. Per l'operatività, quale Operatore principale, in particolari Segmenti del Mercato - i cui contratti non sono eseguiti

attraverso il servizio di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) - le Disposizioni possono prevedere ulteriori requisiti connessi alla conclusione ed esecuzione di detti contratti.

Art. 17
(*Obblighi*)

1. L'iscrizione nel Registro di cui all'art. 16 comporta l'impegno di formulare, per un periodo di tempo di almeno sei mesi, mediante il Sistema telematico, in via continuativa, nell'orario e con le modalità stabilite dalla Società di gestione, Proposte di acquisto e di vendita in ordine alle specie di strumenti finanziari che verranno assegnate a ciascun Operatore principale dalla Società di gestione. Detto impegno può essere limitato dalle Disposizioni a singole categorie di strumenti finanziari e/o a singole tipologie di contratti.

2. L'impegno di cui al comma 1 si rinnova automaticamente per un periodo uguale a quello iniziale, salvo che sia comunicata alla Società di gestione, almeno quindici giorni prima della scadenza del periodo stesso, la richiesta di cancellazione dal Registro degli Operatori principali.

3. La Società di gestione effettua, ai sensi del comma 1, l'assegnazione, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un'effettiva concorrenza tra gli Operatori principali, di specie di strumenti finanziari, comprese tra quelle di cui all'art. 6, opportunamente differenziate - per liquidità, per scadenza e per altre caratteristiche finanziarie - e per un numero minimo stabilito dalle Disposizioni.

4. Nell'assegnazione di cui al comma 3 la Società di gestione tiene conto dei seguenti criteri:
a) totale copertura delle specie di strumenti finanziari selezionate ai sensi dell'art. 6, ferma restando la facoltà riconosciuta alla Società di gestione dal comma 1, parte seconda;
b) quotazione di ciascuna delle predette specie di strumenti da parte di un numero di Operatori principali adeguato ad assicurare un'effettiva concorrenza.

5. I soggetti iscritti nel Registro di cui all'art. 16 debbono, in esecuzione dell'impegno di cui al comma 1, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi quantitativamente e qualitativamente significativi. A tal fine essi garantiscono una presenza continua nella giornata operativa attraverso quotazioni in acquisto ed in vendita su tutti gli strumenti finanziari assegnati dalla Società di gestione ai sensi del comma 3, con prezzi e per importi coerenti con le condizioni generali del mercato e con le caratteristiche specifiche dei singoli strumenti, assicurano il mantenimento di un spread denaro-lettera medio giornaliero su ciascuno degli strumenti assegnati dalla Società di gestione non superiore al livello massimo che sia comunicato dalla stessa Società con riferimento alle diverse categorie di strumenti trattati nel Mercato e rispettano le altre condizioni di operatività che siano specificate nelle Disposizioni.

6. Ciascun Operatore principale può, anche occasionalmente, formulare all'interno del mercato, nei limiti indicati dalle Disposizioni, Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art. 6, ma diverse da quelle a lui assegnate dalla Società di gestione; in tal caso l'Operatore resta impegnato ad esporre su queste specie, nella stessa giornata operativa, per un periodo minimo stabilito dalle Disposizioni, prezzi in acquisto ed in vendita.

7. Ciascun Operatore, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può chiedere alla Società di gestione una sospensione temporanea dell'impegno di cui al comma 1. In ogni caso la Società di gestione deve essere tempestivamente informata di qualsiasi interruzione delle negoziazioni dovuta ad impossibilità di funzionamento del collegamento telematico.

8. La Società di gestione può, sentiti gli Operatori principali con le modalità dalla stessa stabilite, modificare i criteri di attribuzione degli strumenti finanziari ovvero individuare altri criteri oggettivi.

Art. 18

(Verifica periodica dei requisiti)

1. Gli Operatori principali dimostrano periodicamente, nei termini e nei modi stabiliti nelle Disposizioni, la permanenza delle condizioni di cui all'art. 16. La Società di gestione può richiedere, anche a singoli Operatori, ogni dato, notizia, documento - comprese attestazioni rilasciate da società di revisione - utile a tal fine.

2. Gli Operatori principali comunicano alla Società di gestione, senza ritardo, ogni variazione rilevante delle condizioni alle quali si riferiscono le informazioni fornite e la documentazione prodotta all'atto della presentazione della domanda di iscrizione nel Registro.

Art. 19

(Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal Registro)

1. Fatta salva la previsione di cui al comma 2, la Società di gestione, quando accerti il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 16 o, comunque, non riceva dimostrazione della permanenza di tutte le predette, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. La sospensione è altresì disposta ove sussistano fondate ragioni per presumere che sia venuta meno anche una sola delle predette condizioni.

2. In caso di perdita del requisito di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), il patrimonio deve essere ricostituito e ne deve essere data dimostrazione nel termine di tre mesi alla Società di gestione, la quale, altrimenti, sospende l'Operatore dalle funzioni di Operatore principale. Resta ferma la facoltà della Società di gestione di disporre la sospensione anche prima della scadenza del termine di cui sopra nel caso in cui sussistano fondate ragioni per presumere che detta perdita sia particolarmente grave.

3. La Società di gestione cancella dal Registro di cui all'art. 16 l'operatore sospeso dalle funzioni di Operatore principale ai sensi dei commi precedenti che entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione non abbia fornito la dimostrazione del ripristino delle condizioni di cui all'art. 16, comma 2.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, l'Operatore principale può chiedere la cancellazione dal Registro previsto dall'art. 16, prima della scadenza del periodo di cui all'art. 17, comma 1, solo contestualmente all'esercizio del diritto di recesso dall'adesione al Mercato.

Art. 20

(Altre disposizioni applicabili)

Per tutto quanto non derogato da, o non incompatibile con, le disposizioni del presente titolo, a ciascun Operatore principale si applicano le disposizioni del Titolo III.

TITOLO V NEGOZIAZIONI

Art. 21

(Tipi di contratto ammessi)

1. I titoli di cui all'art. 4 possono essere negoziati nell'MTS mediante i seguenti tipi di contratto:

- a) compravendita, a pronti e a termine;
- b) pronti contro termine;

2. Ciascuno dei tipi contrattuali indicati al comma 1 può ricomprendere differenti schemi negoziali. Ogni schema negoziale è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Società di gestione, allegato alle Disposizioni, ed è portato a conoscenza degli Operatori attraverso circolari che ne precisano i tempi di inserimento nel Sistema telematico.

3. Nell'MTS sono negoziati esclusivamente contratti conformi agli schemi negoziali di cui al comma 2.

Art. 22

(Svolgimento delle negoziazioni)

1. Le negoziazioni si svolgono esclusivamente attraverso connessioni ad un apposito sistema telematico di negoziazione e riscontro, articolato in moduli corrispondenti a distinte "pagine", che consente l'esposizione di Proposte, l'invio di Applicazioni, la conclusione dei contratti e l'inoltro dei saldi alla procedura di regolamento.

2. La Società di gestione individua, attraverso le Disposizioni, gli schemi delle "pagine" telematiche operative ed informative e dispone tutte le modifiche inerenti il Sistema che si rendano necessarie od utili per un suo migliore funzionamento, dandone tempestiva notizia agli Operatori.

3. Le negoziazioni sono effettuate dagli Operatori in nome e per conto proprio. Ai fini di quanto previsto dall'art. 32, comma 1, lett. b), esse si intendono effettuate a condizioni coerenti con l'andamento del Mercato.

4. Il funzionamento del Mercato è condizionato alla presenza di un numero di Operatori e di Operatori principali sufficiente ad assicurare un adeguato livello di concorrenza tra i medesimi.

5. Le negoziazioni si svolgono in forma continua negli orari stabiliti dalle Disposizioni. Queste possono prevedere orari di negoziazione differenziati per categorie di strumenti finanziari.

6. La Società di gestione può attivare, disciplinandone le modalità di funzionamento, sessioni di contrattazione, da svolgersi in orari anche non coincidenti con quelli stabiliti ai sensi del comma 5, nelle quali gli Operatori principali non sono tenuti a formulare Proposte e possono esporne anche solo per acquisti o vendite.

7. Ai contratti stipulati nell'ambito del Mercato si applica la legge italiana ed ogni controversia ad essi relativa sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana salvo, in entrambi i casi, diverso e preventivo accordo tra le parti nel rispetto della legge applicabile. La scelta di una legge e/o di una giurisdizione diverse da quelle italiane sarà tuttavia priva di effetti qualora da esse possa derivare, direttamente o indirettamente, la mancata applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento, nelle Disposizioni e nel contratto che regola il rapporto con la Società di gestione.

Art. 23

(Proposte)

1. Le Proposte possono essere effettuate esclusivamente dagli Operatori principali. La Società di gestione può tuttavia stabilire che, relativamente a singole specie di strumenti finanziari, le Proposte possano essere effettuate anche da Operatori diversi da quelli principali ovvero solo da alcune categorie di Operatori principali.

2. Le Proposte, così come le Applicazioni, possono essere formulate per importi pari al lotto minimo negoziabile od a suoi multipli.

3. Le Proposte formulate ai sensi del comma 1 sono impegnative, nella misura indicata nel comma 5, esclusivamente nei confronti degli Operatori.

4. Ogni Operatore principale, prima dell'inizio dell'orario di contrattazione, deve immettere nel Sistema Proposte in acquisto ed in vendita relative a tutti gli strumenti finanziari ad esso assegnati ai sensi dell'art. 17, comma 3. Dette Proposte non saranno visibili agli altri Operatori sino all'avvio delle contrattazioni.

5. L'Operatore può modificare in ogni momento le Proposte da esso formulate. Resta tuttavia obbligato, per il prezzo proposto

ed entro il quantitativo offerto, per le Applicazioni elaborate dal Sistema prima della ricezione della modifica.

6. Le modifiche delle condizioni di prezzo in acquisto e in vendita da parte di un Operatore sono apportate secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dalle Disposizioni.

7. Per ciascuno strumento finanziario le Proposte sono ordinate dal Sistema telematico in ordine di prezzo e, nell'ambito di questo, in base all'orario di immissione, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni anche per quanto riguarda la priorità del loro trattamento.

8. L'Operatore può limitare la visualizzazione delle Proposte dal medesimo formulate ad una quantità parziale compresa tra il lotto minimo negoziabile ed il quantitativo totale della Proposta, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 e nei limiti stabiliti dalle Disposizioni.

9. Al termine di ogni giornata di negoziazione le Proposte ancora memorizzate nel Sistema telematico vengono automaticamente cancellate.

Art. 24

(Conclusione e registrazione dei contratti)

1. La conclusione dei contratti avviene mediante l'incontro, secondo le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, di una Proposta e di un'Applicazione ovvero di due Proposte.

2. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Sistema visualizza sullo schermo l'avvenuto incontro di cui al comma 1. Qualora sorgano contestazioni in ordine a detta visualizzazione, farà fede tra le parti il momento che risulterà dalle registrazioni esistenti presso la Società di gestione.

3. Una Proposta che abbia ricevuto un'Applicazione parziale continua a considerarsi tale per la parte residua, mantenendo la priorità temporale ad essa originariamente assegnata.

4. Tutti i contratti conclusi nell'MTS vengono registrati in un apposito archivio elettronico, con le modalità stabilite dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, nel rispetto delle norme dell'art. 65 del D. Lgs. n. 58/98 legge 17 maggio 1991, n. 157 e del relativo regolamento di attuazione.

5. Al termine di ogni giornata di negoziazione vengono inoltre archiviate tutte le informazioni disponibili relative alle Proposte ed alle Applicazioni immesse nel Sistema, nonché ai contratti conclusi.

Art. 25

(Esecuzione dei contratti)

1. Sistema telematico effettua il riscontro automatico dei contratti stipulati nell'MTS e trasmette al servizio di liquidazione e compensazione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a), o ad analogo procedura di regolamento, i dati necessari per l'esecuzione dei contratti stessi. Il riscontro è effettuato secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalle Disposizioni, nel rispetto delle norme dettate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob.

2. Ai fini del comma 1, apposita pagina informativa del Sistema telematico rende conoscibile a tutti gli Operatori una tabella anagrafica soggettiva recante la ragione sociale di coloro che aderiscono indirettamente al servizio di compensazione e liquidazione dei contratti e dei soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

3. La diffusione della tabella di cui al comma 2 ed i suoi aggiornamenti valgono ad ogni effetto come comunicazione agli altri Operatori del soggetto al quale andranno fatti i pagamenti a favore dell'Operatore che sia loro controparte e legittimano gli Operatori che provvedono al servizio di pagamento e di incasso alle relative operazioni per conto del

proprio mandante, nei confronti delle controparti contrattuali di quest'ultimo.

4. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 69 del D. Lgs. n. 58/98, l'esecuzione dei contratti a pronti ha luogo:

a) il terzo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione, qualora siano relativi a titoli di Stato diversi dai Buoni ordinari del Tesoro;

b) il secondo giorno di mercato aperto successivo alla stipulazione, qualora siano relativi a Buoni ordinari del Tesoro.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere modificati dalle Disposizioni. Per i titoli esteri e per i contratti a termine i termini per l'esecuzione sono stabiliti, in conformità ai relativi schemi negoziali, dalle Disposizioni medesime.

6. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

7. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art. 26

(Sistemi di garanzia)

1. La Società di gestione, al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, può introdurre idonee forme di controllo dei rischi e sistemi di garanzia, anche collettivi, nel rispetto della disciplina emanata ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, subordinando la permanenza dell'ammissione al Mercato all'osservanza delle relative regole.

2. Al fine di accrescere la sicurezza delle transazioni e della loro esecuzione, la società di gestione potrà inoltre avvalersi di sistemi di garanzia anche gestiti da Società Comunitarie o extracomunitarie, purché partecipanti al servizio di liquidazione o compensazione anche su base lorda, di cui all'art. 69, comma 1, del D.lgs 24 febbraio 1988, n. 58. Tali Società dovranno dimostrare di possedere un'adeguata struttura organizzativa e tecnologica, nonché meccanismi di funzionamento tali da assicurare efficienza e sicurezza al regolamento delle operazioni.

TITOLO VI INFORMATIVA

Art. 27

(Informativa agli investitori)

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle attività di negoziazione e per l'esecuzione dei contratti conclusi.

2. In ogni caso, per ogni strumento finanziario trattato nell'MTS, la Società di gestione fornisce a ciascun Operatore in tempo reale, attraverso il Sistema telematico, le informazioni sull'operatività della giornata relative a:

a) tutte le Proposte esposte nel Sistema, con indicazione del prezzo e della quantità;

b) prezzi e quantità delle migliori Proposte in acquisto ed in vendita;

c) prezzo, quantità ed ora dell'ultimo contratto concluso;

d) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti

conclusi nel corso della giornata fino all'istante del rilevamento;

e) prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché quantità negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi in un periodo di funzionamento del mercato, comunque non superiore a due ore, stabilito dalle Disposizioni;

f) stato corrente di tutte le Proposte immesse dall'Operatore e dettaglio dei contratti da lui conclusi.

3. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori attraverso il Sistema telematico, le seguenti tabelle aggiornate quotidianamente:

a) tabella oggettiva anagrafica recante i codici identificativi delle specie di strumenti finanziari;

b) tabella oggettiva anagrafica recante gli schemi negoziali trattati nell'MTS e relativi codici;

c) tabella soggettiva anagrafica recante i codici identificativi degli Operatori e le relative descrizioni, indicante altresì gli Operatori che aderiscono indirettamente al servizio di compensazione e liquidazione dei contratti ed i soggetti - aderenti diretti a detto servizio - che hanno con essi sottoscritto l'accordo di pagamento e di incasso di cui all'art. 10, comma 2.

4. Il contenuto e le modalità di messa a disposizione delle informazioni di cui ai commi precedenti sono individuati nel dettaglio dalla Società di gestione attraverso le Disposizioni.

5. La Società di gestione al termine di ogni giornata operativa rende pubblico un listino redatto secondo quanto previsto nelle Disposizioni nel quale vengono riportate, per ciascuno strumento finanziario trattato nell'MTS, almeno le informazioni relative al prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché alle quantità totali negoziate, calcolati con riferimento ai contratti conclusi nell'arco dell'intera giornata. Le Disposizioni possono prevedere i casi nei quali ai fini del predetto calcolo non si tiene conto di transazioni da considerare anomale.

6. In caso di eccezionali condizioni di mercato che rendano impossibile od eccessivamente oneroso l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare, la Società di gestione ne dà immediata notizia alla Banca d'Italia la quale può sospendere l'adempimento dei predetti obblighi.

7. La Società di gestione può ritardare la pubblicazione dei dati e delle notizie in caso di gravi disfunzioni tecniche che rendano impossibile l'accertamento dei dati corretti e delle notizie da pubblicare dandone preventiva notizia alla Banca d'Italia.

Art. 28

(Informativa alle autorità)

1. La Società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, nonché ogni altro dato, notizia, atto e documento richiesto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2. La Società di gestione fornisce altresì alla CONSOB dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli Operatori nel Mercato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro del tesoro 15 ottobre 1997, n. 428.

3. La Società di gestione comunica, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 15 ottobre 1997, n. 428, al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia le violazioni del presente regolamento riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 29, segnalando le iniziative assunte e fornisce periodicamente alle predette autorità periodicamente, o anche su richiesta, i dati e le notizie sull'attività svolta dagli

Operatori principali, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto citato.

4. La Società di gestione invia preventivamente al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia copia delle disposizioni che intende emanare ai sensi dell'art. 3, comma 1.

TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29

(Controllo del regolare andamento delle negoziazioni)

1. La Società di gestione vigila, attraverso apposita funzione di controllo, sull'andamento delle negoziazioni e verifica il rispetto del presente Regolamento e delle Disposizioni; adotta altresì tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato.

2. La Società di gestione svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

a) verifica, attraverso il flusso informativo del Sistema telematico, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5, e, laddove emergano dubbi al riguardo, chiede tempestivamente chiarimenti all'Operatore interessato, il quale deve fornirli nel più breve tempo possibile;

b) verifica l'adeguato aggiornamento degli archivi, delle procedure e di quant'altro necessario ad assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni;

c) controlla il funzionamento delle strutture tecniche e delle reti di trasmissione del Sistema telematico;

d) informa prontamente gli Operatori in merito ai propri interventi che abbiano effetti sull'operatività nel mercato;

e) provvede alla gestione degli errori di immissione di ordini nel Sistema telematico, nei modi stabiliti dalle Disposizioni.

3. Nell'esercizio dell'attività di gestione del mercato la Società di gestione può, tra l'altro:

a) rinviare, ai fini del migliore funzionamento del Mercato, l'inizio delle negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari o prolungarne la durata rispetto all'orario prestabilito;

b) sospendere temporaneamente le negoziazioni relative all'intero Mercato o a singole specie o categorie di strumenti finanziari, in presenza di gravi disfunzioni tecniche od altri eventi eccezionali;

c) richiedere agli Operatori la comunicazione, anche periodica, di dati, notizie, informazioni, nonché la trasmissione di documenti;

d) al solo fine di controllare il rispetto da parte degli Operatori dei requisiti organizzativi potrà effettuare verifiche presso le sedi dei medesimi.

4. Fatto salvo quanto necessario per la gestione telematica delle negoziazioni e quanto previsto negli articoli 25 e 28, la Società di gestione mantiene riservata ogni notizia acquisita nello svolgimento dell'attività di gestione e controllo del Mercato. Il Sistema telematico prevede codici di accesso alle informazioni disponibili.

5. La società di gestione provvede, di propria iniziativa, allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

Art 30
(Sanzioni)

1. All'Operatore che violi gli impegni derivanti, anche indirettamente, dall'applicazione del presente Regolamento e delle Disposizioni o comunque non rispetti le modalità operative stabilite per il funzionamento del Sistema è applicabile una delle seguenti sanzioni, tenuto conto della natura e della gravità del fatto e delle precedenti infrazioni eventualmente commesse dal medesimo Operatore:

- a) censura scritta;
- b) sanzione pecuniaria da Euro 1.200 a Euro 26.000;
- c) sospensione dalle negoziazioni, per un periodo non superiore a due mesi;
- d) esclusione dalle negoziazioni;
- e) sospensione dalle funzioni di Operatore principale, per un periodo non superiore a due mesi;
- f) cancellazione dall'elenco degli Operatori principali.

La Società di gestione applica le sanzioni in modo non discriminatorio.

2. Nel caso in cui vengano applicate le sanzioni della sospensione o dell'esclusione dalle negoziazioni, l'Operatore che ne sia destinatario è abilitato esclusivamente a regolare, sotto il controllo della Società di gestione o dei soggetti a ciò deputati dalle autorità competenti, i contratti ancora in essere alla data in cui diviene efficace la sanzione.

3. I provvedimenti sanzionatori di cui al comma 1 sono adottati, in nome e per conto della Società di gestione, al termine del procedimento di cui all'art. 31, dal Collegio dei probiviri. Detto Collegio è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati per un biennio, rinnovabile, dal Consiglio di amministrazione e scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati di strumenti finanziari. Il compenso dei componenti il Collegio è stabilito dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

4. Il Collegio di cui al comma 4 delibera a maggioranza dei suoi membri. Al membro effettivo che rivesta una carica amministrativa, di controllo o direttiva in seno ad un Operatore, o sia ad esso legato da rapporti di consulenza, subentra un membro supplente nelle deliberazioni che riguardino comportamenti tenuti da detto Operatore.

5. Le regole di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Collegio stesso ed approvate dal Consiglio di amministrazione.

6. Il soggetto che sia stato escluso dalle negoziazioni può, a discrezione della Società di gestione, essere riammesso alle negoziazioni, previa presentazione di una nuova domanda, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

7. Il soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali può esservi reinscritto, previa presentazione di una nuova domanda e secondo le procedure a tal fine dettate dalla Società di gestione a mezzo delle Disposizioni, non prima che sia trascorso un anno dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Art. 31
(Procedimento per l'applicazione delle sanzioni)

1. La Società di gestione, quando ritenga che un Operatore abbia tenuto taluno dei comportamenti indicati dall'art. 30, comma 1, comunica all'Operatore interessato un avviso scritto contenente la descrizione della violazione contestata e l'invito a fornire giustificazioni a riguardo.

2. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al comma 1 l'Operatore interessato può depositare presso la sede della Società di gestione scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito. Il termine è ridotto alla metà nei casi in cui venga contestata la violazione degli obblighi di cui all'art. 17, comma 5.

3. Il Collegio dei probiviri, trascorso il termine di cui al comma 2, sentito l'Operatore interessato ove ne abbia fatto richiesta, ed esaminati gli scritti difensivi ed i documenti eventualmente depositati, se ritiene sussistente la violazione contestata adotta una delle sanzioni di cui all'art. 30, comma 1, altrimenti dichiara chiuso il procedimento sanzionatorio.

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono motivate e vengono comunicate per iscritto all'Operatore interessato e, nel caso in cui dispongano l'applicazione di una sanzione, anche al Ministero dell'Economia ed alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 28, comma 3.

5. La decisione di cui al comma 3 che dispone l'applicazione di una sanzione stabilisce se dar luogo a forme di pubblicità della decisione stessa, e di quali mezzi avvalersi (quotidiani, agenzie di stampa e/o pagine informative del Sistema telematico).

6. In tutti i casi in cui sia necessario per la tutela del mercato e del suo corretto ed affidabile funzionamento nonché nei casi di particolare urgenza ove vi sia fondato motivo di ritenere che un Operatore abbia commesso gravi violazioni o versi in situazione di sospetta insolvenza, la Società di gestione può disporre, in via cautelare, l'immediata sospensione dalle negoziazioni dell'operatore interessato. Il periodo di sospensione cautelare non può di norma eccedere i venti giorni. In ogni caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa di avere efficacia dalla data in cui è comunicata all'Operatore la decisione assunta ai sensi del comma 3.

7. Salvo quanto previsto dal comma 6, il provvedimenti sanzionatori divengono efficaci dalla data in cui vengono adottati, salvo diversa determinazione risultante dagli stessi comunicati all'operatore.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32
(Controversie)

1. Ciascun Operatore, nella proposta di contratto di utenza che accompagna l'atto dell'adesione all'MTS:

a) sottoscrive una clausola compromissoria per effetto della quale tutte le controversie che dovessero insorgere con la Società di gestione in relazione alla predetta adesione e agli atti ad essa conseguenti, comprese quelle riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento e delle Disposizioni, e relative modifiche, sono deferite in arbitrato, nei modi ivi previsti;

b) sottoscrive atti volti a rimettere alla Società di gestione l'accertamento, a richiesta, di casi in cui i contratti conclusi dal medesimo con altri Operatori debbano ritenersi viziati da errori di immissione o di trasmissione, con assunzione dell'impegno nei confronti delle controparti contrattuali di considerare tale accertamento come vincolante.

Art. 33
(Pubblicità del regolamento)

Il presente regolamento e le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, sono rese pubbliche secondo le disposizioni adottate dalla Consob ai sensi dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

24/10/03

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO I DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

Definizioni (Art. 1 Reg.)

1. Le definizioni di cui all'art.1 del Regolamento si intendono integralmente recepite nelle presenti Disposizioni con il medesimo significato.

2. In aggiunta, nelle presenti Disposizioni l'espressione:

–“Dealers” indica gli Operatori non iscritti nel Registro degli Operatori principali;

–“Operatori preesistenti” indica i soggetti che, alla data di approvazione ministeriale del Regolamento, sono operanti nell'MTS in virtù dell'adesione alla Convenzione stipulata in attuazione del decreto del Ministro del Tesoro del 24 Febbraio 1994 e successive modificazioni;

–“Operatori principali preesistenti” indica i soggetti rispetto ai quali sia stata svolta positivamente la verifica di cui all'art.10, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro del 15 Ottobre 1997, n.428;

–“Regolamento” indica il regolamento del mercato MTS deliberato dall'assemblea della Società di gestione ed approvato dal Ministero del tesoro e dalla Co.n.so.b.;

–“Servizio di Compensazione e Liquidazione” indica il servizio di compensazione e liquidazione di cui all'art. 69, comma 1, T.U.F.;

–“Sistema di Gestione Accentrata” indica il sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 del T.U. F.;

–“T.U.F.” indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58;

–“Segmento di Mercato” indica il comparto del Mercato all'ingrosso di titoli di Stato nel quale vengono negoziati titoli emessi dallo stesso emittente ed i cui contratti sono eseguiti attraverso la stessa procedura di regolamento.

3. Ai fini dell'art. 1 del Regolamento, ove il prezzo di riacquisto dei titoli oggetto dei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. b, del Regolamento sia stato concordato attraverso l'indicazione di un tasso, il prezzo stesso è determinato attraverso l'applicazione, a detto tasso, della seguente formula di conversione:

$$P=100/(1+R)^T$$

In detta formula:

P= prezzo percentuale;

R= rendimento lordo a scadenza/100 (p.e.

5%=0,05)

T= numero di giorni solari intercorrenti tra la data di regolamento della transazione e scadenza trattata / 365 (per i titoli di emittenti esteri il divisore è pari a 360).

4. La stessa formula è applicabile anche per i corrispettivi espressi in tassi nei contratti di cui all'art. 21, comma 1, lett. a);

5. Ai fini degli artt. 9, comma 3, lett. e, e 16, comma 2, lett. b, del Regolamento, per “anno solare precedente” si intende il periodo costituito dai 12 mesi precedenti il primo giorno del mese nel quale avviene la presentazione della domanda alla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO III DEL REGOLAMENTO

Art. 2.

(Servizio di Compensazione e Liquidazione (Art. 9.3 Reg.))

1. L'adesione diretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione avviene in conformità alle disposizioni emanate in attuazione dell'art. 69, comma 1, T.U.F. secondo le modalità stabilite dal soggetto che gestisce detto Servizio, incluso tra queste l'obbligo di tenere rapporti di deposito in denaro presso la Banca d'Italia.

2. L'adesione indiretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione avviene per mezzo di un contratto, conforme allo schema riportato nell'**Allegato A**, stipulato con altro soggetto (regolatore) – aderente diretto a detto Servizio e sottoscrittore di apposito contratto con la MTS S.p.A – sulla base del quale quest'ultimo provvederà al servizio dei pagamenti e degli incassi, in titoli e denaro, necessari per dare esecuzione, attraverso il Servizio di Compensazione e Liquidazione, ai contratti conclusi nel Mercato dall'aderente indiretto.

3. Possono non venire regolati attraverso il Servizio di Compensazione e Liquidazione i contratti aventi ad oggetto titoli esteri

Art. 3.

(Criteri per il calcolo del patrimonio netto (Artt. 9.3, 16.2, 33.1, 33.3 Reg.))

1. In mancanza di istruzioni regolamentari (pubblicistiche) per la determinazione ai fini di vigilanza del patrimonio netto dell'Operatore interessato, questo viene calcolato in base ai criteri indicati dai principi contabili internazionali predisposti dalla International Accounting Standards Committee (I.A.S.C.).

Art. 4.

(Accertamento dei requisiti per l'ammissione (Artt. 9.3 e 10 Reg.))

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 33 del Regolamento, la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 9, comma 3, del Regolamento viene accertata in sede di esame della domanda di ammissione.

2. Il possesso del requisito del patrimonio netto viene accertato dalla Società di gestione con riferimento all'ultimo bilancio approvato del soggetto richiedente o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. La Società di gestione può accertare il possesso del requisito patrimoniale mediante acquisizione di attestazione rilasciata da società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 161 del T.U.F.. Per gli Operatori comunitari detta certificazione può essere sostituita da analoga certificazione rilasciata da società abilitata ad effettuare la revisione obbligatoria nel paese di origine.

4. L'adesione diretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione di attestazione rilasciata dal gestore di detto Servizio. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione di copia originale del contratto tra aderente indiretto e aderente diretto–regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

5. Il possesso del requisito di adeguatezza organizzativa viene verificato sulla base dei dati e delle informazioni forniti alla Società di gestione tramite la compilazione di apposito questionario predisposto dalla Società stessa. La Società ha inoltre il diritto di verificare direttamente quanto dichiarato dal soggetto istante.

Art. 5

(Procedimento di ammissione alle negoziazioni (Art. 10 Reg.))

1. Il soggetto che intenda essere ammesso alle negoziazioni nell'MTS deve inoltrare alla Società di gestione domanda, conforme allo schema riportato nell'**Allegato B**, completa della documentazione ivi prevista. Per essere ammesso ad operare nei Segmenti di Mercato relativi ai titoli esteri, l'Operatore deve presentare alla Società di gestione domanda conforme allo schema riportato nell'**Allegato B (bis)** accompagnata da documentazione analoga a quella di cui all'art.4 comma 4, prima parte, precisata nello stesso Allegato. Si possono iniziare le negoziazioni a partire dal giorno che verrà indicato dalla Società di gestione nell'atto di accettazione della domanda o da quello, di generale applicazione, che verrà reso noto attraverso adeguati sistemi di comunicazione (ivi inclusi la posta elettronica e le Pagine Informativa).

2. Nel caso in cui la documentazione allegata risulti incompleta la Società di gestione ne dà comunicazione scritta al soggetto interessato e lo invita a procedere alle necessarie integrazioni. Fino a quando la documentazione integrativa richiesta non sia pervenuta alla Società di gestione il termine di cui all'art. 10, comma 3, del Regolamento resta sospeso. Trascorsi due mesi dalla comunicazione di cui sopra senza che il soggetto interessato abbia provveduto alle integrazioni richieste, la domanda di ammissione si intende respinta.

3. Le domande di ammissione saranno esaminate dalla Società di gestione secondo l'ordine della loro presentazione.

Art. 6

(Atti pregiudizievoli al buon funzionamento del Mercato (Art. 11.1.c Reg.) e sospetto stato di insolvenza (Art. 13.1.c Reg.))

1. Sono considerati pregiudizievoli gli atti effettuati al fine di alterare la corretta formazione dei prezzi. In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le negoziazioni effettuate al solo fine di aumentare quote di mercato senza movimentazioni finanziarie rilevanti. Sono del pari considerati pregiudizievoli comportamenti o omissioni che, in qualsiasi modo, ostacolano o impediscono il regolare adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati nel Mercato, inclusa, tra l'altro, la mancata consegna nei termini stabiliti dall'art. 20, comma 4, di titoli e contante.

2. Al verificarsi dei comportamenti di cui al comma 1, la Società di gestione, per mezzo delle strutture a ciò deputate, interviene chiedendo chiarimenti – ove lo ritenga, anche ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Regolamento – al soggetto interessato.

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, costituisce fondata ragione per ritenere che l'Operatore, aderente indiretto al Servizio di Compensazione e Liquidazione, versi in stato di insolvenza la comunicazione, da parte dell'Aderente diretto a detto Servizio al quale il primo fa capo, che detto Operatore non ha adempiuto nei termini alle obbligazioni assunte nei suoi confronti.

Art. 7

(Tariffe (Art. 11.1.k Reg.))

1. Il corrispettivo dovuto da ciascun Operatore per i servizi forniti dalla Società di gestione è determinato applicando il tariffario riportato nell'**Allegato C**.

Art. 8

(Verifica della permanenza delle condizioni di ammissione (Art. 12 Reg.))

1. Il periodo annuale da considerare ai fini della verifica del mantenimento delle condizioni di ammissione decorre dal primo giorno lavorativo del mese successivo alla data a partire dalla quale l'Operatore è ammesso alle negoziazioni nel Mercato. Per gli anni successivi al primo, il periodo annuale

decorre dal primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo precedente.

2. La verifica della permanenza del requisito patrimoniale viene effettuata dalla Società di gestione annualmente, con riferimento all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza.

3. L'Operatore che, in base all'ultimo bilancio approvato o, se più recente, all'ultima segnalazione di vigilanza, risulti possedere un patrimonio netto inferiore ad 1,5 volte il patrimonio minimo richiesto per l'ammissione potrà essere sottoposto anche a verifiche aventi cadenza infrannuale. In tal caso l'accertamento potrà essere effettuato con riferimento ad apposita situazione patrimoniale, redatta con criteri omogenei a quelli utilizzati per la redazione del bilancio.

4. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 3.

5. Il termine di tre mesi di cui all'art. 13, comma 2 del Regolamento decorre dalla data della segnalazione dalla quale risulti la perdita del requisito patrimoniale o, se precedente, da quella in cui la Società di gestione comunque accerti l'avvenuta perdita di detto requisito. Il soggetto per il quale è venuto meno il requisito deve ottemperare con prontezza alle richieste di informazioni formulategli al riguardo dalla Società di gestione in detto periodo e, prima della scadenza, dimostrare di propria iniziativa, a mezzo di attestazione rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3, l'avvenuta ricostituzione del patrimonio minimo di cui all'art. 9, comma 3, lett. d, del Regolamento. Detto soggetto può altresì chiedere di essere sospeso dalle negoziazioni ed in tal caso la Società di gestione provvede immediatamente. Tale sospensione non riguarda le obbligazioni di cui all'art. 7.

6. L'accertamento della permanenza delle condizioni di ammissione di cui all'art. 9, comma 3, lett. a e b, del Regolamento avviene tramite acquisizione dell'attestazione rilasciata dal gestore del Servizio di Compensazione e Liquidazione. Tuttavia, la Società di gestione può esonerare l'Operatore dal produrre l'attestazione di cui sopra ove il gestore del Servizio metta a disposizione della Società l'elenco dei soggetti aderenti diretti al Servizio medesimo. L'adesione indiretta al Servizio di Compensazione e Liquidazione viene accertata mediante acquisizione in copia originale del contratto tra aderente indiretto ed aderente diretto-regolatore, di cui all'art. 2, comma 2.

6.bis Ai fini dell'operatività nei Segmenti di Mercato relativi a titoli esteri, di cui all'art.5, comma 1, l'Operatore deve mantenere le condizioni che consentano l'esecuzione dei relativi contratti presso le strutture deputate per la liquidazione. E' applicabile, *mutatis mutandis* il secondo periodo del comma 6.

7. La verifica della permanenza del requisito di adeguatezza organizzativa avviene secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, o secondo altre formalità semplificate stabilite dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO IV DEL REGOLAMENTO

Art. 9

(Procedimento per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1 Reg.))

1. L'Operatore che intenda ottenere l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali, deve inoltrare domanda alla Società di gestione conforme allo schema riportato nell'**Allegato D**, completa della documentazione ivi prevista. L'iscrizione nel Registro avrà efficacia a decorrere dalla data indicata dalla Società di gestione nell'atto di accoglimento della domanda.

2. Per gli Operatori che si valgono della facoltà, prevista dal comma 2 dell'art.11, di limitare l'impegno di quotazione di cui all'art.17 del Regolamento a specie di strumenti finanziari

negoziati in specifici Segmenti del Mercato rientranti tra quelli di cui all'art.5, comma 1, la domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali deve essere conforme allo schema riportato nell'Allegato D (bis).

Art. 10.

(Accertamento dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16.1, 16.2 Reg.))

1. Fatti salvi i casi di cui all'art. 33 del Regolamento, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali viene accertato in sede di esame della domanda d'iscrizione.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma precedente avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 4, commi 2, 3, 5 .

3. Il volume dell'attività di negoziazione svolta nel Mercato viene accertato direttamente dalla Società di gestione sulla base dei dati acquisiti dal Sistema telematico. Per l'accertamento, ove necessario, dell'attività di negoziazione svolta fuori dall'MTS la Società acquisisce l'attestazione rilasciata dal soggetto di cui all'art. 4, comma 3.

Art.11.

(Limitazione degli impegni degli Operatori principali (Art. 17.1 Reg.))

1. Gli Operatori principali assumono gli impegni di quotazione di cui all'art. 17 del Regolamento limitatamente alla negoziazione a pronti di titoli emessi in euro dallo Stato italiano inclusi gli strumenti finanziari di cui all'art. 4, comma 2, del Regolamento.

2. A richiesta dell'Operatore, l'impegno del medesimo di cui all'art.17, comma 1, del Regolamento è dalla Società di gestione esteso o limitato alla negoziazione a pronti di specie di strumenti finanziari appartenenti ad un determinato segmento del Mercato.

3. L' Operatore e' sospeso dall'impegno di cui all'Art. 17.1 del Regolamento nei giorni che siano festa nazionale nel paese in cui ha la propria sede operativa.

Art. 12.

(Modalità di assegnazione delle specie di strumenti finanziari (Artt. 17.3, 17.4, 17.8 Reg.))

1. L'assegnazione delle specie di strumenti finanziari a ciascuno degli Operatori principali avviene, sulla base di quanto stabilito dall'art. 17, commi 3 e 4, del Regolamento previa delibera del Consiglio di Amministrazione, resa nota attraverso apposita circolare. .

Art.13. Condizioni di operatività (Art. 17.5 Reg.)

1. Per quanto riguarda la significatività degli scambi, la Società di gestione determina, con delibera del C.d.A., il volume che, per ogni tipologia di titoli, ogni Operatore principale è tenuto a scambiare per un periodo determinato dalla Società medesima.

Art. 14. Proposte di Operatori principali su specie di strumenti finanziari diversi da quelli ricevuti in assegnazione (Art. 17.6 Reg.)

1. L'Operatore principale può formulare all'interno del Mercato una o più Proposte su specie di strumenti finanziari comprese tra quelle di cui all'art 6 del Regolamento, limitatamente a quelle dello stesso segmento del mercato al quale appartengono le specie assegnategli dalla Società di gestione, anche se diverse da quest'ultime. Nel caso in cui formuli tali Proposte resta impegnato a formulare, in ordine alle stesse specie, Proposte sia di acquisto che di vendita, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, commi 5 e 6, del Regolamento, e dall'art. 17 delle presenti Disposizioni, per un tempo minimo stabilito dalla Società di gestione.

2. La caratteristica della occasionalità stabilita dall'art.17, comma 6, del Regolamento si intenderà rispettata qualora l'Operatore principale effettui proposte di cui al comma 1 non più di 10 (dieci) volte nel corso della stessa settimana lavorativa.

Art. 15.

(Verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 18 Reg.))

1. La verifica della permanenza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali avviene secondo modalità corrispondenti a quelle previste dall'art. 8, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Per l'accertamento dell'attività di negoziazione svolta fuori dall'MTS si applica altresì l'art. 10, comma 3.

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO V DEL
REGOLAMENTO**

Art. 16.

(Orari di negoziazione (Art. 22.5 Reg.))

1. Gli orari di attività del Mercato, con la specifica delle fasi tecniche connesse, sono i seguenti:

a)Negoziazioni a pronti e negoziazioni su titoli per i quali lo Stato italiano abbia proceduto all'annuncio di emissione
ore 7.30 - 8.00: fase di Pre Mercato, nella quale solo gli Operatori principali sono operativi; in questo periodo gli Operatori principali possono immettere e variare le loro Proposte mediante la Pagina Immissione. Ogni Operatore principale è in grado di vedere solo le proprie Proposte.
ore 8.00 - 8.15: fase di Mercato Preventivo nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. In questo periodo il matching automatico tra Proposte è inibito. Nel dettaglio:

- si possono inserire Proposte;
- non c'è matching automatico tra Proposte;
- viene fornita la Pagina Best e vengono calcolati gli aggregati aggiornati;
- sia i Dealers che gli Operatori principali possono inviare le Applicazioni;
- per quantità maggiori o uguali a 2,5 milioni di euro il Sistema telematico accetterà automaticamente le Applicazioni conformi;
- per quantità inferiori a 2,5 milioni di euro gli Operatori principali hanno possibilità di scelta (solo in questo caso il matching rimane sul sistema periferico).

ore 8.15 - 17.30: fase di **Mercato Aperto**, nella quale tutti gli Operatori possono operare in base al profilo utente loro assegnato; in particolare è consentito sia agli Operatori principali che ai Dealers l'invio di Applicazioni. Il matching automatico tra Proposte è attivo sino alla chiusura del Mercato. Il Sistema prima dello start del matching automatico tra Proposte invierà agli Operatori dei messaggi di segnalazione. Una eventuale situazione di black-out sarà gestita dal Sistema per smaltire il matching automatico e la tempestiva ricostruzione della Pagina Best.

ore 17.30 - 7.30: fase di **Mercato Chiuso**, nella quale viene completamente inibita l'operatività. In tale fase gli Operatori possono solo inviare o ricevere messaggi, esaminare i dati statistici riferiti alla giornata di contrattazione, ricevere report, listini e indici, caricare nuove versioni del software periferico.

b) Pronti/termine

ore 7.00 - 8.00:fase di **Pre Mercato**, nella quale è possibile solo l'immissione, la modifica e la cancellazione di Proposte. Ogni Operatore può accedere all'informativa di mercato solo relativamente alle proprie Proposte immesse sul mercato. Nessun flusso di informativa viene inviato verso gli Information Provider.

ore 8.00 - 18.30: fase di **Mercato Aperto**, nella quale è consentita sia l'immissione, la modifica e la cancellazione di Proposte sia l'immissione di Applicazioni da parte degli

Operatori autorizzati. Ogni Operatore può accedere a tutta l'informativa di mercato. Viene alimentato il flusso di informativa verso gli Information Provider. Le Proposte immesse vengono ordinate nel book e possono essere applicate nel rispetto delle regole di mercato.

L'acquisizione dei contratti avviene in maniera manuale.

re 18.30 - 7.00: fase di **Mercato Chiuso**, nella quale l'operatività è completamente inibita a tutti gli Operatori. E' possibile solo inviare messaggi liberi e visualizzare informazioni sulla giornata di contrattazione.

Art. 17.

(Proposte (Artt. 8, 23.6, 23.7, 23.8 Reg.))

1. Le Proposte sono modificabili in qualsiasi momento. Al fine di apportare dette modifiche l'Operatore può sospendere la Proposta. Resta comunque in capo al proponente l'obbligo di concludere almeno un contratto alle condizioni originariamente esposte nel Sistema telematico, ove la Proposta stessa sia stata "applicata" prima della sua sospensione.

2. Per ciascuna specie di strumento finanziario le Proposte vengono ordinate dal Sistema telematico per prezzo; a parità di prezzo i quantitativi che formano oggetto delle Proposte vengono accorpati dal Sistema telematico in un unico valore sia sulla Pagina Migliori che sulla Pagina Best. La priorità di trattamento delle Proposte così raggruppate è determinata dall'ordine cronologico di immissione di ciascuna nel Sistema telematico.

3. E' data facoltà agli Operatori di limitare la visualizzazione delle Proposte formulate ad una quantità non inferiore al lotto minimo negoziabile.

4. La società di gestione individua i titoli benchmark, con durata finanziaria di 3, 5 e 10 anni, per i quali il lotto minimo di negoziazione (quotazione/applicazione) è fissato in 5 milioni di euro.

Art. 18.

(Conclusione dei contratti (Art. 24.1 Reg.))

1. Le Applicazioni vengono effettuate indicando il quantitativo ed il "prezzo di esclusione", consistente nel prezzo fino al quale sussistono le condizioni migliori per chi invia l'Applicazione e fino al quale costui è quindi disposto a concludere contratti. L'Applicazione viene eseguita automaticamente fino al "prezzo di esclusione" (incluso).

2. Fermo restando il limite del "prezzo di esclusione" l'incontro di una Proposta con una Applicazione che determina la conclusione del contratto, avviene, fino al raggiungimento della quantità desiderata, secondo i seguenti criteri:

a) innanzitutto viene "applicato" il prezzo Best del momento;

b) nel caso vi siano più Proposte al prezzo Best del momento, l'abbinamento avviene secondo il criterio temporale di immissione delle Proposte, cominciando dalla Proposta più vecchia, via via fino alla più recente;

c) quindi, se in attuazione dei criteri di cui alle lettere precedenti non viene soddisfatta l'intera quantità che forma oggetto dell'applicazione viene "applicato" il prezzo più prossimo a quello Best e così via.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si osservano anche per la conclusione dei contratti attraverso l'incontro tra due Proposte.

4. L'accettazione di Applicazioni inferiori al lotto minimo di negoziazione è a discrezione dell'Operatore principale.

Art. 1920.

(Registrazione dei contratti (Art. 24.4 Reg.))

1. La Società di gestione istituisce apposito archivio elettronico nel quale vengono registrati in tempo reale i dati

relativi ai contratti conclusi nel Mercato, ognuno contrassegnato da un numero identificativo, per quanto riguarda:

a) parti contraenti;

b) tipo, oggetto e momento di conclusione del contratto;

c) quantità e prezzo.

2. E' assicurata la consultabilità di detto archivio, in qualsiasi momento, da parte dei soggetti a ciò autorizzati.

Art. 20.

(Esecuzione dei contratti (Art. 25.1, 25.5 Reg.))

1. Il sistema telematico invia i dettagli dei contratti al Servizio di Compensazione e Liquidazione o alle strutture deputate per la liquidazione dei contratti su titoli esteri.

2. I termini per l'esecuzione dei contratti su titoli esteri sono stabiliti in conformità ai relativi usi di mercato.

3. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione avviene a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione (sul mercato primario) dei titoli della stessa specie.

4. I contratti trasmessi al Servizio di Compensazione e Liquidazione e non regolati entro il quinto giorno successivo al termine previsto per la loro esecuzione si considerano scaduti. Gli operatori, utilizzando propri accordi negoziali, possono procedere alla liquidazione consensuale dei contratti scaduti non regolati.

Art. 21.

(Disciplina dei pronti/termine (Art. 21.1. b) Reg.))

1. Nel mercato MTS PCT ogni partecipante può immettere proposte anche disgiuntamente sul denaro e sulla lettera;

2. gli ordini inviati su proposte attive hanno un tempo massimo di 2 minuti di vigenza;

3. l'operatore deve accettare o rifiutare la proposta prima della scadenza dei due minuti;

4. l'esecuzione degli ordini pari all'importo minimo o ad un suo multiplo può essere rifiutata dal proponente solo con la motivazione "per fido";

5. per le operazioni "general collateral" sono consegnabili anche titoli con stacco cedola nel periodo di vigenza dell'operazione; pertanto è obbligatoria l'accettazione di tali titoli;

6. è stabilito, nella misura sotto indicata, un numero massimo di titoli da consegnare nelle operazioni di "general collateral" in relazione all'importo dell'operazione stessa:

- | | | | |
|----|--------------------------|--------|----------------|
| a. | per operazioni da 0 a 10 | mIn €: | max 2 titoli; |
| b. | da 10 a 75 | mIn €: | max 5 titoli; |
| c. | da 75 a 125 | mIn €: | max 10 titoli; |
| d. | da 125 a 500 | mIn €: | max 20 titoli; |
| e. | oltre 500 | mIn €: | max 30 titoli; |

7. i contratti del tipo "general collateral" devono essere definiti mediante l'individuazione dei titoli da consegnare entro 2 ore dall'esecuzione del contratto stesso. Ovviamente tutte le operazioni eseguite a meno di 2 ore dalla chiusura del mercato devono essere definite prima dell'orario di chiusura;

8. lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato;

9. qualora la storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:

a) La richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS ed all'altra controparte via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione e deve, in ogni caso, essere confermata con fax debitamente firmato. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno;

b) se la controparte conferma ad MTS, entro 15 minuti dal ricevimento, che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS;

c) in caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del servizio di controparte centrale, la richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS via telefono, via email o via fax, entro 15 minuti dall'esecuzione dell'operazione e deve, in ogni caso, essere confermata con fax debitamente firmato; MTS, non appena possibile, informerà l'altra controparte dell'operazione e richiederà se questa sia disponibile allo storno. Se l'altra controparte concorda, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale e verrà eseguito da MTS. MTS non rivelerà alle controparti le rispettive identità;

d) se la controparte non risponde entro questi termini o non è d'accordo con la richiesta, MTS dovrà verificare che il contratto in esame sia stato eseguito ad un tasso repo inconsistente con il valore di mercato corrente al momento dell'esecuzione;

e) per essere inconsistente con il valore di mercato, il contratto deve differire dall'ultimo eseguito su quel particolare prodotto (titolo e scadenza) nei precedenti 5 minuti di ad almeno:
10 basis points per il "general collateral repo"
25 basis points per lo "special repo";

f) nel caso non ci fossero contratti eseguiti nei precedenti 5 minuti nel sistema, MTS verificherà la seconda migliore proposta (considerando il lato di mercato se Denaro o Lettera) presente al momento dell'esecuzione;

g) in assenza di proposte nel sistema, MTS deciderà se procedere con lo storno con decisione del Direttore Generale, presa in base alla delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione di "mettere in atto tutto quanto necessario per assicurare un ordinato svolgimento delle contrattazioni"; Il Direttore Generale ne darà informazione al Comitato Esecutivo;

h) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via fax) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla decisione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VI DEL REGOLAMENTO

Art. 22.

(Rilevazione dei prezzi (Art. 27.2.e Reg.))

1. Ai fini dell'art. 27, comma 2, lett. e, del Regolamento il prezzo minimo, massimo e medio ponderato, nonché le quantità negoziate relative a ciascuna specie di strumento finanziario vengono calcolate rispetto ai contratti conclusi nell'ora in corso con riferimento ad un periodo di rilevazione pari a 5 minuti primi e, rispetto a quelli conclusi nelle ore precedenti, con riferimento ad un periodo di rilevazione pari ad un'ora.

Art. 23.

(Informativa agli investitori (Art. 27.4 Reg.))

1. La Società di gestione mette a disposizione degli Operatori le informazioni di cui all'art. 27, commi 2 e 3, del Regolamento, a mezzo dell'apposita Pagina Statistica del Sistema telematico.

Art. 24.

(Listino (Art. 27.5 Reg.))

1. Il listino di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento viene redatto al termine di ciascuna giornata operativa (data di riferimento) ed è suddiviso in sezioni.

2. Per quanto riguarda le negoziazioni a pronti e le negoziazioni su titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio di emissione, per ciascuna specie di titolo trattata il listino indica:

a) il codice identificativo della specie;

b) la descrizione della specie;

c) il prezzo minimo;

d) il prezzo massimo;

e) il prezzo medio ponderato;

f) le quantità negoziate.

3. Per gli strumenti di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento, il listino conterrà anche l'indicazione del tasso corrispondente al prezzo.

4. Per quanto riguarda le negoziazioni dei pronti contro termine per ciascuna specie di contratto negoziata il listino indica:

a) il codice identificativo della specie;

b) il tasso minimo;

c) il tasso massimo;

d) il tasso medio ponderato;

e) le quantità negoziate.

5. Le informazioni di cui ai commi precedenti sono fornite con riferimento a tutti i contratti conclusi nel Mercato nella data di riferimento, con esclusione dei contratti di valore inferiore al lotto minimo di negoziazione, di quelli oggetto di storno, nonché di quelli conclusi a prezzi manifestamente non coerenti con l'andamento del mercato, rilevati dalla Società di gestione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO VII DEL REGOLAMENTO

Art. 25.

(Storno di operazioni (Artt. 29.2, 32.1.b Reg.))

1. Lo storno di operazioni errate è eseguito dalla Società di gestione sulla base di concordi richieste scritte delle parti interessate inviate a mezzo telefax alla Società medesima prima della chiusura del Mercato.

2. Qualora lo storno dell'operazione sia richiesta da una sola controparte dell'operazione, si applicherà la seguente procedura:

a) La richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS ed all'altra controparte via telefono, via email o via fax, entro 10 minuti dall'esecuzione dell'operazione e deve, in ogni caso, essere confermata con fax debitamente firmato. Appena ricevuta la notifica MTS contatterà immediatamente la controparte riguardo lo storno.

b) Se la controparte conferma ad MTS, entro 10 minuti dal ricevimento, che è d'accordo con la richiesta di storno, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale, che verrà eseguito da MTS.

c) In caso di operazione eseguita in modalità anonima perché effettuata tra due controparti che fanno uso del servizio di controparte centrale, la richiesta di storno deve essere notificata da una controparte ad MTS via telefono, via email o via fax, entro 10 minuti dall'esecuzione dell'operazione e deve, in ogni caso, essere confermata con fax debitamente firmato.

MTS, non appena possibile, informerà l'altra controparte dell'operazione e richiederà se questa sia disponibile allo storno. Se l'altra controparte concorda, la richiesta sarà trattata come uno storno bilaterale e verrà eseguito da MTS. MTS non rivelerà alle controparti le rispettive identità.

d) Se la controparte non risponde entro questi termini o non è d'accordo con la richiesta, MTS dovrà verificare che il contratto in esame sia stato eseguito ad un prezzo inconsistente con il valore di mercato corrente al momento dell'esecuzione.

d) Per essere inconsistente con il valore di mercato, il contratto deve differire di un certo numero di ticks dall'ultimo eseguito su quel particolare titolo nei precedenti 5 minuti, tenendo conto del tipo di titolo e dal bucket (per i BTP) di appartenenza, come stabilito nella tabella seguente:

	Liquidi	Non Liquidi	
BTP	20 ticks	30 ticks	Bucket A
	30 ticks	40 ticks	Bucket B
	40 ticks	50 ticks	Bucket C
	60 ticks	70 ticks	Bucket D
CCT	20 ticks	30 ticks	
BOT/CTZ	15 ticks		

e) Nel caso non ci fossero contratti eseguiti nei precedenti 5 minuti nel sistema, MTS verificherà la seconda migliore proposta (considerando il lato di mercato se Denaro o Lettera) presente al momento dell'esecuzione.

f) In assenza di proposte nel sistema, MTS deciderà se procedere con lo storno con decisione del Direttore Generale, presa in base alla delega attribuitagli dal Consiglio di Amministrazione di "mettere in atto tutto quanto necessario per assicurare un ordinato svolgimento delle contrattazioni"; Il Direttore Generale ne darà informazione al Comitato Esecutivo.

g) MTS informerà le parti via telefono (con conferma via fax) della sua decisione riguardo la richiesta di storno entro 60 minuti dalla decisione.

3. In presenza di problemi tecnici, si applicherà la seguente procedura di storno unilaterale.

a) Per "MMI" si intende un malfunzionamento del Sistema di rilievo tale che il Direttore Generale della Società, o un suo delegato, giudichi bloccante per l'operatività. Gli elementi che vengono presi in considerazione per stabilire tale grado di malfunzionamento devono essere i seguenti:

(i) il sistema è inaccessibile (o "down") durante le normali ore di mercato;

(ii) l'attività di "market-making" è ristretta a causa, ad esempio, del malfunzionamento della rete che

impedisca ad un numero consistente di Operatori Principali di accedere al Sistema;

(iii) il livello tecnico di servizio del Sistema sia tale per cui un numero consistente di Operatori non può negoziare in modo sicuro senza venire esposto a significativi rischi di mercato (ad esempio, nel caso in cui non siano certi delle proprie posizioni, siano nell'impossibilità di quotare, siano impossibilitati a vedere la lista dei best prices o vedano prezzi errati nella pagina best);

(iv) la sicurezza o integrità del Sistema sia compromessa o a rischio imminente, o la Società sia impossibilitata a vedere o controllare il Sistema usando gli strumenti standard.

b) La durata dell'MMI va dal momento che il Direttore Generale, o un suo delegato, individuerà come momento in cui è avvenuto il primo impatto sul sistema dell'MMI sino a che lo stesso Direttore Generale, o un suo delegato, non determini che il Sistema sia stato riportato allo stato normale. Ferma restando tale discrezionalità del Direttore Generale, sarà prassi normale individuare come momento iniziale dell'MMI quello del ricevimento della notifica iniziale di malfunzionamento.

c) Stabilito il verificarsi di un MMI, la Società effettuerà lo storno di quei contratti interessati dallo stesso MMI. Nel procedere a detto storno la Società potrà tener conto anche di contratti conclusi al di fuori del periodo dell'MMI comunque interessati dal malfunzionamento, come pure di contratti eseguiti all'interno del periodo di MMI ma non ritenuti interessati da quest'ultimo. La Società dovrebbe, sebbene non obbligata, consultarsi con gli Operatori i cui contratti sono, o potrebbero essere, interessati dall'MMI.

d) La Società informa tempestivamente gli Operatori e le Autorità di Vigilanza del verificarsi di un MMI specificando l'orario di inizio e di conclusione dello stesso. Salvo impedimenti di forza maggiore saranno informate le controparti i cui contratti risultino oggetto di storno entro la fine del giorno di negoziazione in oggetto.

4. La Società di gestione provvede, di propria iniziativa allo storno delle posizioni e, ove occorra, alla correzione dei dati già trasmessi alle procedure di regolamento, relativamente ai contratti aventi ad oggetto titoli per i quali l'emittente abbia proceduto all'annuncio dell'emissione nel caso in cui detti titoli non vengano emessi o vengano emessi per quantità significativamente inferiori a quelle annunciate.

5. Laddove le operazioni siano state immesse in un sistema designato ai sensi del decreto legislativo 210/2001, lo storno delle operazioni avviene in conformità con quanto previsto nel decreto legislativo medesimo."

Art. 26

(Procedura per la reinscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 30.8 Reg.))

1. Nel caso in cui un soggetto che sia stato cancellato dal Registro degli Operatori principali presenti domanda per essere reinscritto in detto Registro, la Società di gestione valuta caso per caso i motivi della cancellazione e la loro gravità e decide conseguentemente se consentire la reinscrizione del soggetto.

CASI PARTICOLARI

Art. 27

(Pubblicità delle sanzioni (Art. 31 Reg.))

1. Nell'irrogazione delle sanzioni il Collegio dei Proviviri valuterà l'entità della violazione del Regolamento.

In particolare, per mancanze riguardanti la comunicazione di dati e notizie nei tempi prescritti si applicheranno le sanzioni della censura e della sanzione pecuniaria. Qualora tali ritardi

di informazione dovessero protrarsi anche oltre l'applicazione delle predette sanzioni, verranno considerate le sanzioni di sospensione dalle negoziazioni.

2. Sia nel caso di violazioni riguardanti il mancato rispetto degli obblighi di quotazione da parte degli Operatori Principali che nel caso di contravvenzioni al Regolamento riguardanti comportamenti che possono recare danno al corretto svolgimento delle negoziazioni, il Collegio potrà da subito irrogare sanzioni a partire dall'applicazione di pene pecuniarie

Art. 28.

(Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'ammissione alle negoziazioni (Artt. 9, 10, 15 Reg.))

1. In deroga a quanto previsto dai contratti di utenza è ammesso in corso d'anno il recesso dall'adesione al Mercato nell'ipotesi in cui detto atto sia collegato all'ammissione alle negoziazioni o all'iscrizione nel Registro degli Operatori principali di altro soggetto appartenente allo stesso gruppo, secondo quanto previsto nel presente e successivo articolo.

2. Ove l'ammissione alle negoziazioni sia richiesta da un soggetto (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore e che intenda recedere dall'adesione al Mercato (Soggetto Uscente) in coincidenza con l'ammissione del primo, detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta conforme allo schema riportato nell'Allegato F – unitamente alla documentazione ivi prevista – comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dall'adesione al Mercato con effetto dalla data di ammissione del Soggetto Entrante.

3. Nel caso in cui il Soggetto Uscente sia Operatore principale che intenda recedere dall'adesione al Mercato ed il Soggetto Entrante intenda essere ammesso alle negoziazioni impegnandosi a presentare istanza per l'iscrizione al Registro degli Operatori principali entro 20 giorni dalla data in cui gli venga comunicata la sua ammissione alle negoziazioni, detti soggetti possono presentare alla Società di gestione un atto a firma congiunta conforme allo schema riportato nell'Allegato G – unitamente alla documentazione ivi prevista – comprensivo della domanda di ammissione del Soggetto Entrante e della dichiarazione del Soggetto Uscente di voler recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali.

4. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

5. L'accettazione della domanda di ammissione prevista nell'Allegato G è risolutivamente condizionata alla mancata presentazione nel termine di cui al comma 3 della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali, nonché alla mancata iscrizione nel Registro degli Operatori principali entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda anzidetta.

6. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 la sussistenza del requisito di cui all'art. 9, comma 3, lett. e, del Regolamento viene valutata, su istanza del Soggetto Entrante e con il consenso del Soggetto Uscente, con riferimento ai contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli quotati nell'MTS conclusi dal Soggetto Uscente nel periodo previsto dal Regolamento.

7. La data a partire dalla quale avrà effetto l'ammissione alle negoziazioni del Soggetto Entrante ("data di switch") sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di ammissione.

8. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 8 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

9. Agli effetti del comma 8, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. e, del Regolamento, potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 7, dal Soggetto Uscente fino alla "data di switch" e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.

Art. 29.

(Procedura di "switch" tra soggetti del medesimo gruppo per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali (Art. 16 Reg.))

1. Ove l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali sia richiesta da un Operatore (Soggetto Entrante) appartenente allo stesso gruppo di altro soggetto che sia già Operatore principale e che intenda recedere dall'adesione al Mercato in coincidenza con l'iscrizione del primo nel Registro degli Operatori principali (Soggetto Uscente), detti soggetti possono presentare un atto a firma congiunta conforme allo schema riportato nell'Allegato H – unitamente alla documentazione ivi prevista – comprensivo della domanda di iscrizione e della dichiarazione del Soggetto Uscente di recedere dal Mercato con effetto dalla data di iscrizione al Registro degli Operatori principali da parte del Soggetto Entrante.

2. Ai fini del presente articolo, per "soggetti appartenenti al medesimo gruppo" si intendono le imprese, italiane o estere, controllate direttamente od indirettamente dalla stessa controllante italiana o estera, e la controllante medesima, applicandosi a tal fine la nozione di controllo di cui all'art. 2359, c.c. e di influenza dominante di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 1° Settembre 1993, n. 385.

3. Nel caso previsto dal comma 1 la sussistenza del requisito di cui all'art. 16, comma 2, lett. b, del Regolamento viene valutata, su istanza del Soggetto Entrante e con il consenso del Soggetto Uscente, con riferimento al valore dei contratti di compravendita aventi ad oggetto titoli quotati nell'MTS conclusi dal Soggetto Uscente nel periodo previsto dal Regolamento.

4. La data a partire dalla quale avrà effetto l'iscrizione del Soggetto Entrante nel Registro degli Operatori principali ("data di switch"), sarà determinata dalla Società di gestione in sede di accettazione della domanda di iscrizione.

5. A decorrere dalla data di cui al comma precedente il Soggetto Entrante assumerà, per la durata residua, gli stessi obblighi di cui all'art. 17 del Regolamento in precedenza assunti dal Soggetto Uscente.

6. Con riguardo al Soggetto Entrante, la prima verifica periodica della permanenza dei requisiti di ammissione ai sensi dell'art. 15 verrà effettuata considerando come periodo di riferimento quello che, in caso di mancato recesso del Soggetto Uscente, sarebbe stato assunto per la verifica periodica in capo a quest'ultimo.

7. Agli effetti del comma 6, il volume di attività rilevante ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. b, del Regolamento potrà essere costituito dalla somma del valore dei contratti stipulati, nel periodo di riferimento di cui al medesimo comma 6, dal Soggetto Uscente fino alla "data di switch" e dal Soggetto Entrante successivamente a tale data.

Art. 30.

(Collegamento remoto (Artt. 9, 16, 22 Reg.))

1. Ai fini di cui agli artt. 9, 16 e 22 del Regolamento, agli Operatori è consentito – nel rispetto delle normative e dei principi applicabili a ciascuna fattispecie – di installare i propri

terminali al di fuori del territorio della Repubblica, con collegamenti remoti al Sistema telematico compatibili con il funzionamento di questo.

2. Allo scopo di assicurare il corretto svolgimento delle negoziazioni la Società di gestione può impartire, caso per caso, istruzioni, anche per quanto riguarda le modalità tecniche di collegamento sia locale che di rete.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL TITOLO VIII DEL REGOLAMENTO

Art. 31.

(Procedimento di ammissione alle negoziazioni e di iscrizione al Registro degli Operatori principali)

1. La domanda di ammissione alle negoziazioni nell'MTS e quella per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento, ancorché presentate a mezzo di un unico modello rimangono distinte. Pertanto, la Società di gestione, ove accerti la sussistenza dei requisiti per l'ammissione alle negoziazioni e la mancanza dei requisiti per l'iscrizione nel Registro degli Operatori principali accoglierà la prima istanza e rigetterà la seconda.

ELENCO ALLEGATI

Allegato A

Schema del contratto aderente indiretto – aderente diretto al Servizio di Compensazione e Liquidazione.

Allegato B

Schema della domanda di ammissione alle negoziazioni nel Mercato.

Allegato B (bis)

Schema della domanda di ammissione alle negoziazioni nei Segmenti di Mercato con oggetto titoli esteri.

Allegato C

Tariffario.

Allegato D

Schema della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali.

Allegato D (bis)

Schema della domanda di iscrizione nel Registro degli Operatori principali nei Segmenti di Mercato con oggetto titoli esteri.

Allegato E

Schema dell'atto a firma congiunta "switch" per ammissione alle negoziazioni e dichiarazione di recesso.

Allegato F

Schema dell'atto a firma congiunta "switch" per ammissione alle negoziazioni con impegno a presentare domanda d'iscrizione nel Registro degli Operatori principali e dichiarazione di recesso.

Allegato G

Schema dell'atto a firma congiunta "switch" per iscrizione nel Registro degli Operatori principali e dichiarazione di recesso.

CDA 17 giugno 2004